



Bruxelles, 26 maggio 2020
(OR. en)

6856/20

Fascicolo interistituzionale:
2019/0220 (NLE)

COASI 26	ECOFIN 198
ASIE 17	COMPET 123
CFSP/PESC 250	RECH 104
COHOM 24	ENER 89
CONOP 14	TRANS 120
COTER 12	TELECOM 36
JAI 244	ENV 179
WTO 45	EDUC 104
FISC 80	EMPL 130

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra che adotta il proprio regolamento interno e

Progetto di DECISIONE DEL SOTTOCOMITATO per il commercio e gli investimenti istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra che adotta il proprio regolamento interno

PROGETTO

Decisione N. 1/...
del comitato misto istituito dall'accordo quadro
di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Mongolia, dall'altra

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto

Il presidente

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato misto svolge i compiti previsti dall'articolo 56 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("accordo").
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti definiti dall'accordo al più alto livello possibile.
3. Il comitato misto è presieduto a turno, per un anno civile, dal ministro degli Affari esteri della Mongolia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I presidenti possono delegare a un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
2. A titolo eccezionale e ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono anche svolgersi con mezzi tecnologici, per esempio mediante videoconferenza.

Articolo 3

Delegazioni

1. Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto.
2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali esperti o rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4
Informazioni al pubblico

1. Salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una Parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Articolo 5
Segretariato

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Essi sono informati di tutte le comunicazioni destinate al presidente o inviate da quest'ultimo, anche in qualsiasi forma scritta quale la posta elettronica.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima della data della riunione.

2. Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
4. I segretari del comitato misto rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto prima di tale riunione.
5. In circostanze speciali e d'intesa con le Parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di tale caso specifico.

Articolo 7

Verbale

1. Le conclusioni delle riunioni del comitato misto sono registrate in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione e, al più tardi, 30 giorni di calendario dalla data della riunione.

3. Il comitato misto approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione e, al più tardi, 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data da esso convenuta. Dopo che il progetto di verbale è stato approvato dal comitato misto, il presidente ne firma due esemplari originali. Ciascuna Parte riceve un originale dell'accordo e del verbale firmato.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo "decisione" o "raccomandazione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Qualora richiesto dalle circostanze, il comitato misto può adottare le proprie decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente del comitato.

5. Le Parti possono pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella propria rispettiva Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
2. La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

Articolo 10

Gruppi di lavoro specializzati

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro specializzato o di adottarne o modificarne il mandato.

3. I gruppi di lavoro specializzati non hanno alcun potere decisionale. Dopo ciascuna riunione di tali gruppi di lavoro specializzati ciascun gruppo di lavoro specializzato riferisce in dettaglio al comitato misto, oralmente e per iscritto, in merito alle proprie attività e può rivolgergli raccomandazioni.

Articolo 11

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti a norma dell'articolo 8.

PROGETTO

Decisione N. 1/....

**del sottocomitato per il commercio e gli investimenti
istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Mongolia, dall'altra**

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI,

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28 dell'accordo, è stato istituito il sottocomitato per il commercio e gli investimenti incaricato di assistere il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel titolo IV dell'accordo (cooperazione in materia di scambi e investimenti).
- (2) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e gli investimenti che figura in allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il sottocomitato
per il commercio e gli investimenti
Il presidente*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti svolge i compiti previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("accordo").
2. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti è composto da rappresentanti dell'Unione e della Mongolia a un livello adeguato ed è presieduto a turno, per un anno civile, da un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e dal ministro degli Esteri della Mongolia.

Articolo 2

Riunioni

1. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti si riunisce una volta all'anno, poco prima della riunione del comitato misto. Le riunioni del sottocomitato UE-Mongolia per il commercio e gli investimenti sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Ulan-Bator, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
2. Ove le Parti siano d'accordo, le riunioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti possono svolgersi mediante videoconferenza.

Articolo 3

Delegazioni

1. Ciascuna Parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento. Le Parti concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori e rappresentanti di altri organismi possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4
Informazioni al pubblico

1. Le riunioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti non sono pubbliche, salvo decisione contraria del presidente, di concerto con le Parti. Se una Parte comunica al sottocomitato per il commercio e gli investimenti informazioni ritenute riservate, l'altra Parte tratta dette informazioni come tali.
2. Se lo ritiene opportuno, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti può rilasciare dichiarazioni e relazioni destinate al pubblico.

Articolo 5
Segretariato

Un rappresentante del servizio competente della Commissione europea e un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Mongolia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

2. Ciascuna Parte può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
4. I segretari del sottocomitato per il commercio e gli investimenti rendono pubblico l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del sottocomitato prima di tale riunione.

Articolo 7

Verbale

1. Le conclusioni delle riunioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti sono registrate in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a ciascuna riunione e le comunica al comitato misto. I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione e, al più tardi, 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti approva il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione e, al più tardi, 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualsiasi data da esso convenuta.

Articolo 8
Decisioni

1. Il sottocomitato per il commercio e gli investimenti può adottare decisioni ove previsto dall'accordo.
2. Le decisioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti recano il titolo "decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Se le circostanze lo richiedono, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti può adottare le proprie decisioni mediante procedura scritta.
4. Le decisioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti sono redatte in due copie facenti fede, entrambe firmate dal presidente.
5. Le Parti possono pubblicare le decisioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti nelle rispettive Gazzette ufficiali.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato per il commercio e gli investimenti, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Ciascuna Parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
2. La Parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.

Articolo 10

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle Parti.
